CAMERA DEI DEPUTATI N. 632

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORRI

Presentata l'11 ottobre 1983

Istituzione delle federazioni regionali degli ordini e collegi professionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, l'attuazione dell'ordinamento regionale ha rappresentato un momento particolarmente significativo nell'affermazione delle autonomie locali, le quali, attraverso gli strumenti più idonei per la produzione di attività legislative ed amministrative, hanno trovato ampie possibilità di espressione, allargate a tutte le componenti e alle rappresentanze collettive.

Sotto questo particolare profilo, è appena il caso di ricordare che tutti gli statuti delle regioni prevedono e sanciscono il principio della consultazione, da parte degli organismi regionali, dei centri di rappresentanza di lavoratori, delle categorie imprenditoriali e professionali, nonché di tutti quegli organismi che svolgono un ruolo di sintesi ed espressione delle istanze collettive che incidono nel processo di produzione e di lavoro.

A fronte di tale nuova realtà, gli organismi rappresentativi di categoria, a livello istituzionale o semplicemente associativo, hanno realizzato ed organizzato adeguate strutture onde dar luogo ed approfondire quel processo di dialettica rappresentativa che è lo strumento e insieme la condizione essenziale per una attività amministrativa e legislativa di ampio respiro democratico, che trovi sostanziale riscontro di partecipazione e verifica di quegli strati di popolazione che concorrono in modo determinante al processo produttivo in sede nazionale e locale.

Se tale adeguamento è stato improntato a rapidità e semplicità di esecuzione per quanto riguarda organismi rappresentativi a base associativa volontaria, non altrettanto agevole si è rilevato per quegli organismi istituzionalmente e rigidamente disciplinati dall'ordinamento giuridico pre-

cedente all'attuazione dell'ordinamento regionale, talché tali centri di rappresentanza si sono trovati a fronte di difficoltà derivanti dalla rigida struttura normativa di appartenenza.

È stato ed è tuttora questo il caso degli Ordini Collegiali professionali che, notoriamente, assommano la partecipazione e, quindi, la rappresentanza istituzionale di vasti strati di professionisti qualificati, ampiamente impegnati nel processo di affermazione economica, produttiva e distributiva che investe la società a tutti i livelli in cui è oggetto di amministrazione e destinataria di una attività legislativa.

Ed invero, mentre gli attuali ordinamenti delle diverse professioni generalmente prevedono l'istituzione e le competenze degli ordini e collegi a livello provinciale, proprio nel momento in cui la provincia è sostanzialmente limitata nella sua funzione amministrativa, la regione non è in grado di avere a fronte organismi che, a livello regionale e non solo provinciale, rappresentano singolarmente le categorie professionali.

Tale carenza è significativamente posta in risalto, ad esempio, dal disposto dell'articolo 37, n. 6, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che, tra le altre attribuzioni, riconosce e conferisce ai Consigli degli Ordini degli ingegneri e degli architetti la funzione di dare parere alle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione: l'esercizio di tale funzione risulta di fatto oggi impedito dalla frammentazione della competenza dei singoli Ordini a livello provinciale, che provoca una polverizzazione di contenuti della funzione stessa: ciò da un canto priva l'amministrazione regionale di un valido apporto consultivo di categoria e, dall'altro, svuota di significato la presenza degli Ordini a livello regionale.

Onde superare il limite di tale anomala situazione e insieme al fine di non rendere vano il disposto della vigente normativa, in tempi recenti gli ordini e i collegi di diverse categorie in ciascuna regione hanno dato luogo ad un sistema, ovvero ad una prassi, di reciproca consultazione al fine di coordinare e rendere univoci i riscontri agli interpelli promossi dalle amministrazioni regionali e comunque armonizzare su base regionale ogni studio e intervento in proposito.

Seppur l'iniziativa, indubbiamente legittima nelle forme in cui si è attuata, ha dato primitivi ed empirici frutti, pur tuttavia essa incontra ed è ulteriormente destinata ad incontrare non trascurabili ostacoli, ove permanga l'assoluta rigidità del vigente ordinamento che confina la gran parte degli ordini e collegi entro il ristretto limite di una competenza territoriale a livello provinciale che appare del tutto anacronistica.

Di qui la necessità che sia varata una disposizione normativa che, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordini e collegi provinciali nell'esercizio di ogni altra funzione, loro consenta di realizzare una rappresentanza delle categorie a livello regionale, per l'esercizio di quella pubblica amministrazione che i vigenti ordinamenti loro impongono.

Con la presente proposta di legge (che riprende una analoga iniziativa decaduta per la fine anticipata della precedente legislatura) in definitiva, si intende da un canto rispettare la giurisdizione provinciale degli ordini e collegi ma, nel contempo, loro consentire, tramite federazioni degli ordini e collegi stessi a livello regionale, di coordinare semplicemente l'esercizio della propria singola funzione consultiva nei confronti dell'amministrazione regionale che ha ampliato e sostituito la competenza provinciale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I consigli degli ordini o collegi professionali possono costituire proprie federazioni regionali per l'assolvimento, nei confronti delle regioni, di tutte le funzioni loro attribuite dalla legge.

La federazione regionale, che ha sede nel capoluogo di regione, è retta da un comitato, formato dal presidente e da due membri di ciascun consiglio dell'ordine o collegio professionale esistente nella regione, nominati dal consiglio stesso, ad ogni suo rinnovo.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente, che resta in carica per tutta la durata del suo mandato presso l'ordine o collegio di appartenenza, ed è rieleggibile.

Il presidente ha la rappresentanza legale della federazione e convoca e presiede il comitato.